



# COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 160 del Reg.  
Data 28.12.2018

**OGGETTO: Stabilizzazione personale precario ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e regionale; presa d'atto dell'avvio delle procedure e proroga dei contratti a tempo determinato.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 20,05 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) Antonino Cappadona Sindaco Comunale. |              |
| 2) Filippo Monforte                     | Vice Sindaco |
| 3) Federica Lupica Rinato               | Assessore    |
| 4) Giacomo Scalisi                      | Assessore    |
|   | Totale       |

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
3	1

Risultano assenti i signori:

---

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alberto Alfano

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

## RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**PREMESSO** che il superamento del precariato, mediante la stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibili in atto, costituisce un obiettivo strategico di questa amministrazione comunale, da attuare nel rispetto e compatibilmente con le norme e i vincoli normativi ed in coerenza con i fabbisogni di personale;

**PRESO ATTO** che, attualmente, risultano in servizio presso l'Ente, in forza delle disposizioni legislative regionali di settore via via emanate ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f) dello Statuto di autonomia, n. 9 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, tutti provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili impegnati in progetti di pubblica utilità attivati dal Comune o da enti privati, e ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della l.r. 5/2014, il cui rapporto è stato da ultimo prorogato con deliberazione della Giunta Comunale **N. 02 del 04/01/2018**;

**VISTO** l'art. 20 del d.lgs. 75/2017 che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione;

**VISTA** la L.R. 27/2016 ed in particolare l'art. 3 rubricato "Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario" come appresso riportato:

1. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall'[articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'[articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), le risorse previste dall'[articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto [articolo 9](#), comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015.

2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui all'[articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 122/2010](#), per gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi [557](#) e [562](#), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.

3. Fino al termine del processo di superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'[articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 122/2010](#) e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato a supporto degli organi di indirizzo politico, a quelli connessi alla gestione di fondi comunitari e per le aziende del Servizio Sanitario Regionale. In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, qualora tra il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al presente articolo non siano presenti figure professionali necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi istituzionali, gli enti locali possono instaurare rapporti di lavoro flessibile, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione.

4. Per le finalità previste dall'[articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5](#) è autorizzata per gli anni 2017 e 2018 la proroga delle graduatorie adottate in applicazione dell'[articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 125/2013](#), e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006, e all'[articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#). Sono altresì prorogate le graduatorie adottate in relazione ai processi di stabilizzazione di cui all'[articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24](#). Dall'elenco di cui all'[articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014](#) e successive modifiche ed integrazioni, possono attingere anche le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per le finalità di cui all'[articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015](#) per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili o del personale di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81](#) e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280](#) relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

5. In attuazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222](#) e nelle more delle procedure di selezione tese alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a prorogare sino al 30 giugno 2018 i contratti del personale sanitario di cui alla [legge 9 ottobre 1970, n. 740](#).

6. Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'[articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014](#), titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti.

7. Per l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'[articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), il Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.

8. La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.

9. Il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'[articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014](#) e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2019. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'[articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3](#) sono soppressi.

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:

- per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'[articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014](#) e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;

- per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'[articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014](#) e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi;

11. Nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'[articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#)

**RICHIAMATO** l'Art. 26 della l.r. 8/2018 *Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali* come appresso riportato:

1. In armonia con le disposizioni recate dal [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#) e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della [legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27](#) è sostituito dal seguente:

"22. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

2. Al comma 8 dell'articolo 3 della [legge regionale n. 27/2016](#) le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" e le parole "a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2021".

3. Al comma 9 dell'articolo 3 della [legge regionale n. 27/2016](#) le parole "In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#)" sono soppresse e le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2019".

4. Al comma 21 dell'articolo 3 della [legge regionale n. 27/2016](#) dopo le parole "dai commi 7 e 17" sono aggiunte le parole "nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24](#)".

5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del [decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito con modificazioni dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della [legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5](#) e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della [legge regionale n. 27/2016](#), gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del [decreto legislativo n. 75/2017](#), provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del [decreto legislativo n. 75/2017](#), gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.

8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della [legge regionale n. 5/2014](#) e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della [legge regionale n. 27/2016](#) e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della [legge regionale n. 27/2016](#), nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320).

**VISTA** la circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 che detta indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato;

**CONSIDERATO** che le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa debbono svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 20 cit.;

**DATO ATTO**, in particolare, che l'art. 20, comma 1 D.lgs. 75/2017 consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione;
- b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione;

**DATO ATTO**, altresì, che l'art. 20, comma 2, D.lgs. 75/2017 consente alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, finalizzate alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile (contratto a tempo determinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa) presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

**VISTO** il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018 col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

**CONSIDERATO**, tuttavia, che se "In sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo" bisogna tenere conto, comunque, che "*Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati*";

**RICHIAMATA**, la deliberazione di G. M. n. **135 del 9 ottobre 2018** con la quale è stato approvato l'Atto di indirizzo relativo all'avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 75/2017, dell' art. 3 della legge regionale 27/2016 e s.m.i. e dell'art. 26 L.R. 8/2018;

**RICHIAMATA** la successiva deliberazione di G.M. n. **135 del 31 ottobre 2018** con la quale è stato predisposto atto ricognitivo interno contenente il numero dei dipendenti contrattisti (9) presso il Comune di Floresta legittimati potenzialmente al processo di stabilizzazione ai sensi e per gli effetti del D.lgs 75/2017 (art. 20 co. 2) e L.r. n. 8/2018;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta n° **15 del 30/01/2018** avente per oggetto " approvazione piano triennale del fabbisogno di personale anni 2018/2020 e piano assunzione 2019 alla luce della Legge Regionale n° 8/2018;

**VISTA** la deliberazione di G.M. n. \_\_\_\_\_ del 28/12/2018 con la quale si è provveduto alla approvazione del Regolamento per le procedure di reclutamento speciale transitorio ex art. 20 D.lgs. n. 75/2017;

**ATTESO** che il comma 9 dell'articolo 3 della l.r. 27/2016 è stato superato dalla nuova normativa regionale (L.R. 8/2018) e, pertanto, gli enti dovranno concludere entro il 31 dicembre 2020 il processo di stabilizzazione e prorogare pertanto per il periodo indicato i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2 comma 1 del DLgs 81/2000 e di cui all'articolo 3 comma 1 del DLgs n. 280/97 come recepiti dalla l.r. 24/2000.

**PRESO ATTO** della determina dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di selezione pubblica e relativo modulo di domanda di partecipazione per la stabilizzazione del personale contrattista;

**Visti** i sotto riportati pareri di regolarità tecnica e contabile:

<b>PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 COME NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012</b>	
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere <b>X - FAVOREVOLE</b> <input type="checkbox"/> - SFAVOREVOLE	Il Responsabile Area Amministrativa F.to Sig.ra Anna Grazia Scalisi
Floresta, 27.12.2018	
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: <b>X - FAVOREVOLE</b> <input type="checkbox"/> - SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> - Non necessita di parere, in quanto non produce effetti, indiretti né diretti, sugli equilibri di Bilancio	Il Responsabile Area Contabile F.to Rag. Antonina Casella
Floresta, 27.12.2018	

**VISTI:**

- l'Ordinamento O.EE.LL. in Sicilia;
- il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
- l.r. n. 27/2016;
- D.Lgs. n. 75/2017
- L.r. 8/2018;
- l'articolo 14 commi 24 bis e 24 ter del D.L.78/2010 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122;
- il decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 135 e s.m.i.;
- la l.r. n. 5/2014 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune

**PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE**

- 1) di richiamare le premesse quale parte fondamentale e integrante della presente;
- 2) di dare atto che sono state in concreto avviate le procedure di stabilizzazione con conseguente proroga dei n. 9 contratti di lavoro a tempo determinato fino alla definizione di dette procedure e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
- 3) di trasmettere copia della presente alle OO.SS. Aziendali, ai Responsabili di Area ed al Dipartimenti Regionale del Lavoro dell'Impiego dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività formative – Servizio I - Coordinamento attività del collocamento obbligatorio - Politiche Precariato- tramite posta elettronica: [dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it) ;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva per il periodo di proroga trova copertura ai seguenti capitoli 18001.01 – 18001.31 – 18001.32 - 18007 “retribuzione personale a tempo parziale con contratto di diritto privato” del bilancio di previsione 2018/2020 – esercizio 2019 -;

- 5) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di procedere con gli adempimenti conseguenti.

Il Responsabile della Istruttoria  
F.to Sig. ra Anna Grazia Scalisi

Il Sindaco Proponente  
F.to Antonino Cappadona

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto;  
Preso atto che gli uffici stanno provvedendo alla predisposizione del Regolamento per le procedure di reclutamento speciale transitorio (Stabilizzazione) ex art. 20 DLgs. N. 75/2017 e art. 26 L.R. 8/2018, che sarà oggetto di apposito provvedimento di approvazione dello stesso; e alla determina dirigenziale di approvazione schema di selezione pubblica e relativo modulo di domanda di partecipazione per la stabilizzazione del personale contrattista;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;  
Con voti favorevoli espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

Di approvare integralmente la su estesa proposta, ivi comprese le motivazioni in fatto e in diritto esposte in premessa.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SINDACO  
F.to Antonino Cappadona

Il Segretario Comunale  
F.to Alberto Alfano

L'Assessore  
F.to Giacomo Scalisi

---

Il sottoscritto, Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

Pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune il giorno 31.12.2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e, quindi fino al 15.01.2019 con il nr. cron. 845

Dalla Residenza comunale \_\_\_\_\_

Timbro

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Alberto Alfano

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza comunale, 28.12.2018

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Alberto Alfano

---